

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 32 del 21 Dicembre 2024

*Lo staff Tuttocamere.it
ti augura*



SOMMARIO

1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Istanze di cancellazione e pagamento del diritto annuale per il 2025 - Gestione degli adempimenti di fine anno - Termini e modalità per richieste di iscrizione in data certa	3
2. OPERATORI CON L'ESTERO - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre 2023	4
3. TASSO DI INTERESSE LEGALE - Dal 1° gennaio 2025 scende dal 2,50% al 2,00%	5
4. D.LSG. N. 192/2024 - Pubblicato il decreto IRPEF e IRES - Ridefinita la fiscalità dei redditi	5
5. L. N. 193/2024 - Pubblicata la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023	7
5.1. <i>L. N. 193/2024 - Disposizioni i materia di monitoraggio e rilevazione dei prezzi - Precisati i compiti delle Camere di Commercio</i>	7
5.2. <i>L. N. 193/2024 - Disposizioni i materia di rilevamento degli usi commerciali - Precisati i compiti delle Camere di Commercio.....</i>	8
5.3. <i>L. N. 193/2024 - Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo.....</i>	9
5.4. <i>L. N. 193/2024 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico di taxi e NCC - Sanzioni per la mancata iscrizione nel nuovo Registro informatico</i>	10
5.5. <i>L. N. 193/2024 - Disposizioni in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi</i>	10
5.6. <i>L. N. 193/2024 - Disposizioni in materia di start-up innovative e incubatori certificati - Nuove regole e incentivi 2025.....</i>	11
5.7. <i>L. N. 193/2024 - Disposizioni in materia di funzionamento dei SUAP</i>	13
5.8. <i>L. N. 193/2024 - Disposizioni in materia di "Buoni pasto"</i>	13
6. D.M. N. 194/2024 - Definiti i parametri per la liquidazione dei compensi ai consulenti in proprietà industriale.....	14
7. CLIMA - ENERGIA - Online le piattaforme su monitoraggio PNIEC e PAI per individuare aree idonee	15
8. FONDO PER LA CRESCITA STEP - Programma Nazionale di Ricerca, Innovazione e Competitività - PN RIC 2021-2027 - 400 milioni di euro a sostegno delle tecnologie emergenti	15
9. INAIL - Pubblicato il Bando ISI 2024 - A disposizione 600 milioni di euro per finanziamenti a fondo perduto	16
10. TURISMO - AL VIA BANDO DA 8 MILIONI PER PROGETTI ALTA FORMAZIONE - Richiesta di partecipazione da inviare entro il 31 gennaio 2025	17
11. ALLUVIONE 2023 - Autorizzati gli incentivi per i datori di lavoro agricoli - Via libera all'esonero contributivo pari al 68%	17
12. FONDO INTERESSI - Dal 20 gennaio 2025 al via la presentazione delle domande	18
13. SIISL - Dettate le misure operative per la gestione della piattaforma - Dal 18 dicembre la piattaforma è aperta a tutti i cittadini e alle imprese.....	18
14. IVASS - CONTRIBUTO DI VIGILANZA 2025 - Fissata al 4,5% l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione.....	20
15. TASSI BCE - Dall'INPS adeguamento dei tassi di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili ..	20
16. TASSI BCE - Dall'INAIL adeguamento del tasso di interesse di rateazione dei debiti e della misura delle sanzioni civili.....	21
17. ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - Definite le regole di accesso al regime - Disponibile il nuovo modello di adesione.....	22
18. RENTRI 2025 - Tre webinar per prepararsi ai nuovi adempimenti ambientali	23
19. PARliamo - La Newsletter per i dipendenti pubblici - Online il numero 25 di dicembre 2024.....	23
20. STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO - Chiarimenti sulle novità in materia di aggiornamento catastale.....	24
21. CORTE COSTITUZIONALE - Anche le Regioni possono rilasciare nuove autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente (NCC) ma con obbligo della gara pubblica	25
22. RAPPRESENTANTE FISCALE - Individuati i criteri d'accesso - Fissate le regole sulla garanzia.....	26
23. PRESTAZIONI OCCASIONALI - Rilasciato il nuovo portale del Libretto Famiglia.....	27
24. CNN - ENTI FILANTROPICI DEL TERZO SETTORE - Natura giuridica, fattispecie e disciplina... ..	27
25. ONLUS - Pubblicati gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio del 5X1000 ANNO 2024.....	28
26. "ENTRA CON SPID" - Pulsante da aggiornare entro il 5 gennaio 2025	28
27. ChatGPT - Il Garante privacy chiude l'istruttoria - Sanzione di 15 milioni di euro a OpenAI	29

1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Istanze di cancellazione e pagamento del diritto annuale per il 2025 - Gestione degli adempimenti di fine anno - Termini e modalità per richieste di iscrizione in data certa

A. DIRITTO ANNUALE

Tutte le imprese **iscritte al Registro imprese alla data del 1° gennaio 2025** sono tenute al versamento del diritto camerale, ivi comprese le società in liquidazione, quelle non ancora attive e quelle che hanno cessato l'attività.

Anche i **soggetti iscritti al REA** sono tenuti al pagamento del diritto annuale, seppur in misura ridotta.

Gli importi stabiliti dal Ministero dovranno essere versati entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero il prossimo **30 giugno 2025**.

Per le imprese iscritte o annotate nel corso del 2025, il versamento potrà, invece, essere effettuato al momento dell'iscrizione, oppure entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

1) Per quanto riguarda le società in genere non viene indicato dalla normativa un termine entro cui richiedere la cancellazione. Ma, ai fini del **pagamento del diritto annuale**, è necessario tener presente quanto segue.

Sono esonerate dal pagamento del diritto annuale 2025:

- le **società di capitali** che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione e le **società di persone** che hanno approvato il piano di riparto entro il 31 dicembre 2024 e che presentano domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2025;
- le **società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione** in data non successiva al 31 dicembre 2024 e che presentano domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2025.

Nel caso di trasferimento di sede in altra provincia, l'impresa è tenuta al pagamento del diritto annuale a favore della Camera di Commercio dove risulta iscritta alla data del 1° gennaio 2025.

2) Per quanto riguarda **le imprese che sono in fase di cancellazione**, si ricorda, inoltre, che **non dovranno pagare il diritto annuale 2025:**

- a) le **imprese individuali** che cessano la propria attività entro il 31 dicembre 2024 e che presentano domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2025**;
- b) le **società in liquidazione** che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2024 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2025**;
- c) le **società cooperative** che sono assoggettate al provvedimento che comporta lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa (art. 2544-*septiesdecies* C.C.), con data non successiva al 31 dicembre 2024;
- d) le **società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione** con atto riportante una data non successiva al 31 dicembre 2024 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2025**.

B. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

Per quanto riguarda infine l'esigenza di alcune imprese che determinati atti abbiano **efficacia con decorrenza da una certa data**, è consigliabile prendere contatto con la Camera di Commercio di competenza per concordare modalità e termini di presentazione.

Si tratta, normalmente, di atti che riguardano:

- **Atti di fusioni o di scissioni** (con esclusione di progetti di fusione/scissione e relative delibere)
- **Atti costitutivi di società di capitali,**

- **Modifiche statutarie di società di capitali,**
- **Atti di trasformazione societaria.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare un vademecum completo sugli adempimenti di fine anno, clicca qui.](#)

2. OPERATORI CON L'ESTERO - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre 2023

Le imprese operanti con l'estero in possesso del numero meccanografico (o "**codice meccanografico**") devono provvedere, **entro il 31 dicembre 2024**, alla **convalida del numero meccanografico** a suo tempo assegnato, consentendo così l'aggiornamento della propria posizione nella banca dati **ITALIANCOM** (*Italian Companies Around the World*), gestita da InfoCamere.

La convalida annuale può essere effettuata in **due modalità**:

- con un **modulo cartaceo**, reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);
- in **modalità telematica**, compilando on-line un apposito modello **firmato digitalmente** attraverso il servizio Telemaco, collegandosi al sito www.registroimprese.it.

Segnaliamo che alcune Camere di Commercio accettano il rinnovo del numero meccanografico **soltanto con modalità telematica**.

I **diritti di segreteria** per il rinnovo annuale del numero meccanografico (di **euro 3,00**) da corrispondere mediante pagamento online con carta di credito.

Le **imprese che non operano più con l'estero** e che non intendono mantenere la propria posizione in *ItalianCom* tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la **cancellazione del Numero Meccanografico**.

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2023 la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero **verrà considerata sospesa** e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

Le imprese che non effettueranno la convalida non compariranno nelle consultazioni della Banca dati ItalianCom e la mancata convalida verrà indicata nella visura camerale.

Per completezza, ricordiamo che il numero meccanografico è un **codice alfanumerico a otto caratteri, assegnato a imprese che operano abitualmente con l'estero** dalla Camera di Commercio ove l'impresa ha la propria sede legale ovvero l'unità locale.

I primi due caratteri del codice identificano la provincia e gli altri un numero progressivo, con il quale le aziende che operano all'estero vengono classificate presso l'Istituto Italiano Cambi.

Il numero, che **ha funzioni statistiche**, può essere richiesto da alcuni istituti di credito nelle transazioni monetarie con l'estero.

L'impresa assegnataria del numero meccanografico viene inserita in Italiancom, l'archivio elettronico delle imprese operanti con l'estero.

Il numero meccanografico è **rilevabile nella visura** (si trova nella sezione "ALBI, RUOLI E LICENZE" con la seguente dicitura: *Impresa operante con l'estero Numero: ... Data: ... Data scadenza: ...*).

Con la **Circolare n. 3576/C del 6 maggio 2004**, l'allora Ministero delle Attività Produttive (ora delle imprese e del made in Italy) ha non solo rinnovato profondamente le caratteristiche del rilascio del numero meccanografico, ma ha anche stabilito nuove regole per il mantenimento del numero stesso, prevedendo la "**convalida annuale**".

Le nuove disposizioni prevedono che il numero meccanografico sia attribuito solo alle imprese iscritte al Registro delle imprese, attive e in regola con il versamento del diritto annuale, in possesso del requisito di abitualità ad operare con l'estero.

Tale codice comparirà anche sulla visura camerale delle imprese identificandole con "**ditte operanti con l'estero**".

I dati raccolti dalla Camera di Commercio attraverso l'assegnazione del numero meccanografico confluiscono nella **banca dati nazionale denominata ItalianCom** (*Italian companies around the world*), gestita da InfoCamere e che ha sostituito la banca dati SDOE (*Sistema degli Operatori con l'Estero*).

Tale banca dati costituisce l'archivio di riferimento essenziale e sempre aggiornato sia per conoscere gli altri operatori economici che lavorano sul mercato internazionale, sia per farsi conoscere da potenziali *partners*, fornitori o clienti.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

3. TASSO DI INTERESSE LEGALE - Dal 1° gennaio 2025 scende dal 2,50% al 2,00%

Con **decreto del 10 dicembre 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che **la misura del saggio degli interessi legali** di cui all'art. 1284 del Codice Civile, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato - **a decorrere dal 1° gennaio 2024 - è fissata al 2,00%, in ragione d'anno.**

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di **ravvedimento operoso**.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (**compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio**) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista **sanzione ridotta**, anche **gli interessi moratori calcolati al tasso legale**, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il nuovo saggio del 2,00% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e il giorno del versamento tardivo.

La diminuzione del tasso degli interessi legali comporta **un minor costo per il ravvedimento operoso** (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) **e per la definizione degli istituti deflattivi del contenzioso.**

Inoltre, ha effetto:

- per la valutazione del valore dell'usufrutto a vita,
- per una gamma di istituti civilistici,
- sulle **penalità legate ai contributi** (tra cui il diritto annuale dovuto alla camera di Commercio).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare una tabella riportante le variazioni delle percentuali degli interessi legali dal 1942 ad oggi, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

4. D.LSG. N. 192/2024 - Pubblicato il decreto IRPEF e IRES - Ridefinita la fiscalità dei redditi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, il **decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192**, il quale, in attuazione della Delega sulla riforma fiscale (legge n. 111/2023), realizza la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

Le nuove disposizioni intervengono sul regime di tassazione dei **redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, diversi e d'impresa.**

Il decreto è composto di 21 articoli suddivisi nei seguenti tre Titoli:

- **Titolo I** - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DEI TERRENI, DI LAVORO DIPENDENTE, DI LAVORO AUTONOMO E DIVERSI (artt. 1 – 7);
- **Titolo II** - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI D'IMPRESA (artt.8 – 20);
- **Titolo III** - DISPOSIZIONI FINALI (art. 21)

Redditi dei terreni (articoli 1 e 2)

L'intervento normativo incide *in primis* sulla disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario, attualmente sintonizzato, in maniera esclusiva, sulle **attività agricole svolte sul terreno**.

Le disposizioni, quindi, ampliano le tipologie di attività agricole; di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono locati.

Vengono introdotte regole volte a valorizzare le colture innovative, come le vertical farm e le colture idroponiche, con l'obiettivo di sostenere un'agricoltura tecnologica e moderna, che renda il nostro Paese, anche dal punto di vista fiscale, al passo con i tempi.

Redditi da lavoro dipendente

Con l'**articolo 3** il legislatore amplia le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Viene modificato l'art. 51, comma 2, lettera a), TUIR, recante il regime di parziale non concorrenza al reddito di lavoro dipendente previsto per i **contributi di assistenza sanitaria**. Per effetto delle modifiche apportate, sono **esclusi** dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore:

Tutte le novità descritte si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025 (articolo 4, D.Lgs. n. 192/2024).

Redditi di lavoro autonomo

L'**articolo 5** modifica la disciplina della determinazione dei redditi di lavoro autonomo, nell'ottica di offrire a contribuenti e operatori del settore un quadro più chiaro dei componenti che ne concorrono alla formazione, suddividendo la normativa relativa in più articoli per una più agevole individuazione di ciascun componente di reddito.

Per quel che concerne la determinazione dei **redditi di lavoro autonomo** viene prevista una **razionalizzazione** di tale categoria reddituale, con una sostanziale semplificazione del sistema, al fine di avvicinarla a quella del reddito d'impresa.

Redditi diversi

L'**articolo 7**, in tema di redditi diversi, prevede che, ai fini del calcolo della plusvalenza assoggettata a imposizione sui redditi, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione di alcuni immobili è aumentato dell'imposta sulle donazioni e di ogni altro costo successivo inerente.

Redditi d'impresa

Per semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa, ridurre i relativi adempimenti amministrativi e limitare i possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti, gli **articoli da 8 a 14** del decreto legislativo realizzano un avvicinamento tra poste contabili e relativi valori fiscali, limitando le ipotesi di doppio binario su alcune componenti reddituali, e inoltre semplificano le modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento.

L'**articolo 15** del decreto legislativo si occupa di riordinare il regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie. L'**articolo 16**, invece, interviene direttamente sul nuovo istituto della scissione mediante scorporo (articolo 2506 del codice civile) e sulla relativa disciplina fiscale, mentre l'**articolo 17** apporta modifiche alla disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding. L'**articolo 18**, infine, introduce un nuovo criterio di tassazione per risolvere le difficoltà procedurali del regime fiscale della liquidazione.

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 192/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto, cliccare QUI.](#)

5. L. N. 193/2024 - Pubblicata la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024, la **LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023**".

La legge, originariamente costituito da 31 articoli, dopo l'esame della Camera e del Senato risulta **composta da 40 articoli**, suddivisi nei seguenti quattro Capi:

- CAPO I - Disposizioni in tema di riordino delle **concessioni autostradali** (artt. 1 – 16)
- CAPO II - Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali e concernenti il **settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi e la concorrenza** (artt. 17 – 27)
- CAPO III – Disposizioni in materia di **start-up e di attività di impresa** (artt. 28 – 38)
- CAPO IV - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore (artt. 39 e 40).

Il provvedimento - **in vigore dal 18 dicembre 2024** - contiene novità in materia di:

- riordino delle concessioni autostradali (artt. 1 - 11);
- pedaggi autostradali (art. 12 e 13);
- monitoraggio e rilevazione dei prezzi - Precisati i compiti delle Camere di Commercio (art. 17);
- rilevamento degli usi commerciali - Precisati i compiti delle Camere di Commercio (art. 19);
- concorrenza nel settore assicurativo (art. 20);
- trasporto pubblico di taxi e NCC (art. 25);
- strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi (art. 26);
- start-up innovative e incubatori certificati (artt. 28 - 35);
- funzionamento dei SUAP (art. 34);
- buoni pasto (art. 37).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti della legge dal dossier di Senato e Camera, cliccare QUI.](#)

5.1. L. N. 193/2024 - Disposizioni i materia di monitoraggio e rilevazione dei prezzi - Precisati i compiti delle Camere di Commercio

L'articolo 17 reca "**Disposizioni in materia di monitoraggio e rilevazione dei prezzi**" e integra la normativa in materia di compiti e funzioni delle Camere di commercio, specificando che la rilevazione di prezzi e tariffe è limitata solo a determinati prodotti indicati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, attuata con modalità definite da apposite linee guida adottate dallo stesso Garante. L'articolo 17, composto da un unico comma, interviene sull'articolo 2, comma 2,

L'articolo 17 interviene sull'articolo 2, comma 2, lettera c), della L. n. 580/1993, aggiungendo alcuni periodi alla disposizione.

Si ricorda che la legge n. 580/1993, di riordino della disciplina delle Camere di commercio, all'articolo 2 specifica i compiti e le funzioni delle Camere di commercio.

In particolare, il comma 2, che la norma qui in commento va a novellare, dispone che le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

(Omissis)

"c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge."

Alla lettera c) vengono ora aggiunti i seguenti periodi:

« La rilevazione dei prezzi e delle tariffe è **limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi**, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessità e proporzionalità in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Le modalità di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialità dei soggetti che procedono al rilevamento ».

I nuovi periodi inseriti dall'articolo qui in esame, in particolare, prevedono che la rilevazione di prezzi e delle tariffe da parte delle Camere di commercio sia **limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi**, sulla base di valutazioni di necessità e proporzionalità in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 199-bis, della citata legge finanziaria 2008.

Le modalità di rilevazione di prezzi e tariffe devono essere **definite da apposite linee guida** adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e di garanzia di imparzialità dei soggetti che procedono al rilevamento.

L'articolo non fa che riprendere quanto auspicato dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) all'interno del documento, datato giugno 2023, contenente "[Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2023](#)", nel quale suggeriva di incidere sull'articolo 2 della L. n. 580/1993, circoscrivendo l'ambito di applicazione di tale normativa a "*prodotti espressamente individuati per i quali tale attività si renda ancora effettivamente necessaria e proporzionata rispetto agli obiettivi di interesse generale*".

Nello stesso documento, l'AGCM ha anche indicato alcune auspicabili modifiche circa la **modalità con cui avviene la rilevazione**. In particolare, secondo i seguenti principi:

- la periodicità della rilevazione sia specificamente motivata tenendo conto delle peculiarità dei singoli prodotti e mai tale da poter fornire un'indicazione di prezzo futuro, a tal fine, è necessario che sia adottata una metodologia di tipo storico-statistico;
- l'attività sia basata su informazioni e dati storici, certi e attendibili, facilmente verificabili da un soggetto terzo, estraneo alla filiera interessata;
- il servizio di deposito di listini e tariffe non sia più disponibile o comunque non consenta l'accesso a listini e tariffe da parte di soggetti terzi;
- essa sia svolta da soggetti terzi e indipendenti (quali esperti del settore e/o magistrati, unitamente ai membri interni delle Camere di commercio) e non dagli operatori attivi sui mercati locali, nominati per la gran parte dalle associazioni di categoria, con interessi ben lontani da quelli pubblicitici di monitoraggio del mercato.

5.2. L. N. 193/2024 - Disposizioni i materia di rilevamento degli usi commerciali - Precisati i compiti delle Camere di Commercio

L'articolo 19 reca "**Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio**" e introduce, al comma 1, alcune misure di esecuzione del **divieto per i rappresentanti di categorie aventi un diretto interesse nella materia i cui usi sono oggetto di rilevazione, di far parte dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio** per la rilevazione degli usi commerciali.

Sul punto, occorre premettere **che la raccolta di usi e consuetudini costituisce una importante funzione svolta dalle Camere di commercio**, che oggi si connota con un rilievo del tutto particolare alla luce della legge n. 580/1993, di riforma degli Enti camerali, che valorizza in modo speciale il ruolo di garanzia e di controllo che le Camere di commercio sono chiamate ad assumere nell'ambito.

Le attribuzioni sul monitoraggio degli usi agli enti camerali si rinvengono nella L. n. 121/1910, poi confermate dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 (artt. 34 – 40) e nel D.Lgs. Lgt. 21 settembre 1944, n. 3158. Questi ultimi due provvedimenti ancora disciplinano la materia, definendo l'articolazione essenziale della procedura di accertamento, insieme al D.Lgs. C.P.S. 27 gennaio 1947 n. 152.

Tale normativa è stata integrata, nel 1964, dalla circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio n. 1695/C, che, con la finalità di uniformare sul territorio nazionale le modalità di rilevazione degli usi, ha fornito agli enti camerali indicazioni dettagliate quanto al *modus procedendi*.

Ciò posto, in ogni Camera opera la **Commissione provinciale degli usi e i Comitati tecnici competenti per l'accertamento e la revisione**.

Fanno parte della Commissione rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali ed esperti giuridici. Per ogni settore viene costituito un apposito Comitato tecnico composto da persone designate dalle associazioni di categoria e dalle associazioni dei consumatori.

L'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, stabilisce che i rappresentanti di categorie aventi un diretto interesse nella materia i cui usi commerciali sono oggetto di rilevazione **non possono far parte dei Comitati tecnici** istituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi stessi.

Al fine di assicurare la trasparenza delle attività di rilevazione di usi commerciali, al citato articolo 11, comma 5, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006, vengono ora aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« *Le commissioni provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto previsto dal primo periodo. In caso di violazione, il presidente della commissione provinciale dichiara la decadenza del Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la commissione provinciale* ».

In sostanza:

- a) si impone alle Commissioni provinciali di assicurare il rispetto del divieto, per i rappresentanti di categorie aventi un diretto interesse nella materia i cui usi sono oggetto di rilevazione, di esser membri dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio;
- b) si dispone che, in caso di violazione del predetto obbligo, il presidente della Commissione provinciale provvede a dichiarare la decadenza del Comitato tecnico, e che, in caso di inerzia della Commissione, la Camere di commercio provvede alla revoca della Commissione, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.

5.3. L. N. 193/2024 - Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo

L'articolo 20 della legge sulla concorrenza 2023, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca "**Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo**".

In particolare, l'articolo reca **disposizioni volte a favorire la portabilità dei dati contenuti nelle "scatole nere"**. Nello specifico, vengono stabiliti:

- un **divieto di inserire clausole che impediscono o limitano all'assicurato la disinstallazione gratuita dei dispositivi elettronici** alla scadenza annuale del contratto ovvero che prevedono penali per la loro restituzione dopo tale scadenza, a pena di nullità delle stesse
- un **meccanismo di portabilità dei dati registrati** dalle scatole nere
- un meccanismo di **compensazione monetaria per la messa a disposizione dei dati**.

Il comma 1 vieta alle imprese assicuratrici la previsione di clausole contrattuali esclusive o limitative del diritto dell'assicurato di disinstallare, gratuitamente e alla scadenza annuale del contratto, i dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell'attività di circolazione dei veicoli a motore (c.d. "scatole nere" o equivalenti) di cui all'articolo 132-ter del decreto legislativo, 7 dicembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nonché di clausole che stabiliscono penali per la restituzione degli stessi dopo tale scadenza.

L'articolo 21 riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un **sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori**, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la **vigilanza di IVASS**.

L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, affida **a IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici**.

Viene introdotto un nuovo comma 105-bis alla L. m. 213/2023 (L legge di bilancio 2024) volto a **favorire la comparazione delle condizioni previste nei contratti** a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici offerti dalle imprese assicurative (copertura

obbligatoria dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2024, con termine ultimo per le imprese per stipulare tali polizze al 31 dicembre 2024).

Ciascuna impresa di assicurazione sarà quindi tenuta a **immettere sul portale il contratto assicurativo**, strettamente coerente alla prescrizione di cui alla medesima legge di bilancio, indicando:

- le **condizioni generali**
- l'**estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni**.

Si stabilisce, infine, con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative della misura in esame.

5.4. L. N. 193/2024 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico di taxi e NCC - Sanzioni per la mancata iscrizione nel nuovo Registro informatico

L'articolo 25 reca "**Disposizioni in materia di trasporto pubblico**" e apporta modifiche al [decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla L. n. 12/2019](#), al fine di **sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC)**, nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso.

La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada per le violazioni delle norme in materia di trasporto pubblico non di linea.

In particolare, il comma 1 modifica l'art. 10-bis, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) che disciplina l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) di un **registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle autorizzate allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente (NCC)** entrambi effettuati con autovettura, motocarozzetta e natante.

Al fine di rendere effettivo l'obbligo di iscrizione al suddetto registro per i conducenti di taxi o gli esercenti il servizio di NCC, la novella prevede per il caso di mancata iscrizione l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 21 del 1992, ossia, della **sospensione per due mesi dal ruolo** di cui all'art. 6 della stessa legge.

La disposizione, inoltre, al fine di assicurare la completezza e l'eshaustività dei dati contenuti nel registro **attribuisce ai Comuni determinate competenze**.

In particolare ai Comuni è garantito l'accesso al registro allo scopo di:

- **verificare le eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti;**
- **effettuare, in fase di prima applicazione del registro, la ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune;**
- adottare i provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro.

I Comuni sono tenuti comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i **dati sulla ricognizione del numero delle licenze per taxi e delle autorizzazioni per NCC per comune** nonché gli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati.

5.5. L. N. 193/2024 - Disposizioni in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi

L'articolo 26 reca "**Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi**".

Nello specifico, l'articolo 26 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il **riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili** (c.d. dehors)

funzionali all'attività esercitata, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004), con specifico riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all'uso dei beni culturali interessati (comma 1).

Il decreto legislativo dovrà seguire principi di ragionevolezza e proporzionalità, senza nuovi oneri finanziari, rispettando i principi e criteri direttivi dettati dal comma 2, modificato alla Camera dei deputati, che prevedono, tra l'altro:

- la non applicazione dei regimi autorizzatori previsti dal Codice dei beni culturali e
- la definizione di beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale.

Il decreto legislativo dovrà essere adottato tramite un procedimento di co-proposta e concerto interministeriale, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti (comma 3).

Autorizzazioni e concessioni temporanee attualmente in vigore per l'uso del suolo pubblico vengono poi **prorogate fino all'entrata in vigore del decreto legislativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025** (comma 4).

Il riordino della normativa in materia di de hors incide sull'ordinamento giuridico soprattutto per quel che riguarda la **gestione dello spazio pubblico e le attività commerciali**, collocandosi in un contesto normativo che interseca aree disciplinate dal diritto amministrativo (soprattutto urbanistico-edilizio) e dalla normativa fiscale.

Quanto al primo, in particolare, viene in rilievo la classificazione dei de hors dal punto di vista edilizio, ancora non definita dal legislatore statale, con particolare riferimento alla loro distinzione tra strutture temporanee e permanenti, alla necessità o meno, per la loro installazione, di un titolo abilitativo (permesso di costruire o altre forme di autorizzazione), nonché alla disciplina in materia di sicurezza, accessibilità e impatto visivo.

5.6. L. N. 193/2024 - Disposizioni in materia di start-up innovative e incubatori certificati - Nuove regole e incentivi 2025

L'**articolo 28** della legge sulla concorrenza 2023, in particolare, così come modificato ed integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, interviene sulla **disciplina della start-up innovativa** dettata dal cd. **Start-up Act**.

In particolare:

- a) il **comma 1** aggiunge ulteriori requisiti qualificanti il concetto di start-up innovativa, introducendo il requisito secondo cui la start-up innovativa **deve essere una micro, piccola o media impresa (MPMI)**, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE (nuova lettera a-bis) nel comma 2 dell'articolo 25), e specificando, nell'ambito del requisito secondo cui la start-up innovativa debba avere come **oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**, che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza;
- b) il **comma 2**:
 - o introduce dei requisiti specifici, che possano provare la **dinamicità e l'evoluzione dell'impresa**, ai fini della **permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese** dopo la **conclusione del terzo anno**, fino ai cinque complessivi previsti (comma 2-bis);
 - o consente di **estendere il termine dei cinque anni complessivi** per la permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese per ulteriori periodi di due anni, **sino a un massimo di quattro anni complessivi**, per il passaggio dalla fase di start-up alla fase di "scale-up" e in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa (comma 2-ter);
 - o mantiene fermo, nei casi sopra commentati, quanto disposto in materia di **detrazioni fiscali previste a favore degli investimenti in start-up innovative** (comma 2-quater).

L'**articolo 29** reca "**Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa**"

Al **comma 1** si dispone che le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che:

- a) **dispongano di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro e**
- b) **impieghino almeno un dipendente entro ventiquattro mesi dalla predetta data di entrata in vigore.**

Al **comma 2** si dispone che le imprese non più in possesso dei requisiti di start-up innovativa, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 25, comma 2-bis del D.L. n. 179/2012, possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle PMI innovative.

L'**articolo 30** reca "**Modifiche alla definizione di incubatore certificato**" e introduce modifiche al quadro definitorio degli incubatori certificati previsto dal cd. Start-up Act.

In particolare, vengono **incluse anche le attività di supporto e accelerazione** in favore di start-up innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato.

Gli incubatori certificati che svolgono attività di supporto e accelerazione di start-up **vanno iscritti in una sezione speciale del Registro delle imprese differente rispetto a quella prevista per le start-up innovative e per gli incubatori certificati.**

Tali attività restano tuttavia escluse dall'applicazione delle agevolazioni previste dallo Start-up Act e dalla presente legge.

L'**articolo 31**, reca modifiche alle discipline agevolative previste in favore delle start-up innovative.

In particolare, viene **delimitato l'ambito di applicazione degli incentivi all'investimento in start-up innovative**, ivi inclusi quelli in regime *de minimis*, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative.

Infine, viene indicato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.

Il comma 1 interviene sull'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, disponendo che le agevolazioni per l'investimento in start-up innovative **sono concesse per un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione** nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto.

Tali agevolazioni non trovano applicazione nei seguenti casi:

- qualora l'investimento generi una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance;
- qualora il contribuente sia anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, per un fatturato eccedente il 25 per cento dell'investimento agevolabile.

L'**articolo 32** reca disposizioni per la concessione di un "**Contributo sotto forma di credito d'imposta in favore degli incubatori certificati**".

L'articolo 32 introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative.

Il beneficio è riconosciuto, **a decorrere dal periodo d'imposta 2025**, nella misura dell'8 per cento della somma investita entro il limite massimo di 500.000,00 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché entro i limiti agli aiuti *de minimis* previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.

La norma è diretta ad **incentivare l'investimento in start-up innovative** attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati.

L'**articolo 33** reca "**Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative**"

L'articolo 33 reca delle norme dirette ad **incentivare gli investimenti in start-up innovative**, ossia in **imprese giovani ad alto contenuto tecnologico e con potenziale di crescita elevato**,

attraverso delle modifiche alla disciplina degli investimenti qualificati effettuati dagli enti di previdenza, nonché prevedendo l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito Centrale.

Nello specifico, stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), che i suddetti investimenti **siano almeno pari al 5 per cento** (10 per cento a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Con apposita clausola di salvaguardia, il beneficio fiscale è, in ogni caso, riconosciuto per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza prima dell'entrata in vigore delle disposizioni de quo.

Infine, stabilisce che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa anche sostenere, con garanzia concessa a titolo oneroso, **il capitale di rischio investito dagli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi inclusi quelli di venture capital.**

L'articolo 35 reca "**Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up innovative**".

L'articolo modifica il Testo unico immigrazione al fine di favorire l'ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimento nel capitale di **fondi di venture capital.**

In particolare, il comma 1, attraverso una modifica dell' articolo 26-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), **amplia le possibilità per gli investitori stranieri di ottenere permessi di ingresso** e soggiorno in Italia al di fuori delle quote stabilite, prevedendo che tale possibilità sia concessa anche nel caso di investimento di **almeno euro 500.000,00 in strumenti rappresentativi del capitale di un fondo di venture capital**, oltre che di una società come già previsto dalla normativa vigente.

Al comma 1 dell'articolo 26-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« **b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società o di un fondo di venture capital costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221** ».

5.7. L. N. 193/2024 - Disposizioni in materia di funzionamento dei SUAP

L'articolo 34 reca "**Disposizioni circa l'obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive**".

L'articolo, in particolare, dispone che i Comuni provvedano, entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2 del D.M. 26 settembre 2023 – quindi, **entro il 25 luglio 2025** – a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento telematico dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'apposito allegato al succitato D.M. 26 settembre 2023, ovvero provvedano, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla Camera di commercio territorialmente competente, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

Le specifiche tecniche di cui al D.M. 26 settembre 2023 definiscono le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo

5.8. L. N. 193/2024 - Disposizioni in materia di "Buoni pasto"

L'articolo 37 reca "**Disposizioni in materia di buoni pasto**".

L'articolo reca, in particolare, disposizioni volte **all'estensione del limite del 5% alle commissioni a carico degli esercenti** (previsto dal Codice dei contratti pubblici) a tutti gli accordi, comunque

denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti (comma 1).

Viene altresì stabilito che **le clausole contrattuali contrarie sono nulle** (comma 2).

Tali disposizioni si applicano immediatamente agli esercenti non vincolati da alcun accordo, oppure a decorrere dal 1° settembre 2025 in caso di accordi in essere (comma 3).

Sono inoltre recate disposizioni finalizzate a regolare i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 e a consentire il recesso alle imprese emittenti, per i contratti in corso, senza indennizzi o oneri (comma 4).

6. D.M. N. 194/2024 - Definiti i parametri per la liquidazione dei compensi ai consulenti in proprietà industriale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024, il **decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 4 novembre 2024, n. 194**, recante "**Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di consulente in proprietà industriale**".

Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali **i parametri dei compensi spettanti al consulente in proprietà industriale** quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta e in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualsiasi soggetto che in base alla normativa nazionale presta servizi professionali di cui all'articolo 4, e precisamente:

- a) prestazioni di consulenza, assistenza e rappresentanza di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e alla Commissione dei Ricorsi per la costituzione, acquisizione, modifica o estinzione di titoli di proprietà industriale di cui al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- b) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) per le domande internazionali e di fronte all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO - *European Patent Office*) per le domande di brevetto europeo oppure per i brevetti europei di cui alla Convenzione sul rilascio di brevetti europei;
- c) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO - *European Union Intellectual Property Office*) in relazione a domande o registrazioni di marchio dell'Unione Europea,
- d) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'EUIPO in relazione a domande o registrazioni di disegni comunitari
- e) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Ufficio comunitario per le varietà vegetali (CPVO - *Community Plant Variety Office*) in relazione a domande o privative di nuove varietà vegetali
- f) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte agli organi preposti in relazione a domande o concessioni di certificato complementare di protezione per i medicinali e le estensioni pediatriche e per i prodotti fitosanitari;
- g) prestazioni per la costituzione, modifica o estinzione di diritti di proprietà industriale e dei diritti connessi secondo la normativa nazionale in Stati esteri o specifici accordi regionali a cui essi aderiscano;
- h) prestazioni inerenti al mantenimento in vigore o al rinnovo dei diritti di proprietà industriale sopra elencati;
- i) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza in relazione alle procedure connesse ai diritti di proprietà industriale sopra elencati quali, a titolo esemplificativo: esame, opposizione, limitazione, nullità, decadenza, revoca e ricorso;
- l) ricerche, pareri in materia di brevettabilità, registrabilità, validità dei diritti di proprietà industriale sopra elencati ovvero relativi alla di essi interferenza con altri diritti anteriori;
- m) consulenza, assistenza e rappresentanza in relazione all'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Quando più consulenti in proprietà industriale sono incaricati del deposito della domanda di registrazione, brevettazione o protezione o dell'istanza ad essa connessa, la liquidazione è computata al compenso di un solo consulente.

Quando l'incarico professionale è conferito ad una società professionale o ad un ufficio specializzati in materia di proprietà industriale, si applica il compenso spettante a un solo professionista anche se la prestazione è eseguita da più professionisti (art. 7).

Al consulente in proprietà industriale, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori del luogo ove il consulente svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta (art. 13).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7. CLIMA - ENERGIA - Online le piattaforme su monitoraggio PNIEC e PAI per individuare aree idonee

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [informa](#) che, **dal 16 dicembre 2024**, sono online due nuovi strumenti digitali informativi in ambito energetico: la Piattaforma di monitoraggio del PNIEC (Piano Energia e Clima) e la PAI (Piattaforma Aree Idonee), per permettere alle Regioni di individuare le aree idonee a ospitare impianti rinnovabili e a pianificare investimenti sul territorio.

Entrambe le piattaforme sono state realizzate dal GSE, a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La Piattaforma di monitoraggio del PNIEC rende disponibili agli utenti le evidenze sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e i dati sull'efficacia delle politiche attuate, garantendo informazione sulle ricadute economiche e sociali prodotte dall'azione del governo in tema di decarbonizzazione, efficienza e sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività.

Il portale rappresenta, in maniera sintetica e con facile consultazione, le informazioni prodotte dagli enti che concorrono all'attuazione e al monitoraggio del PNIEC: oltre al MASE e al Gestore dei Servizi Energetici, ISPRA, ENEA, Terna, ISTAT e Ricerca sul Sistema Energetico (RSE). Sarà possibile monitorare la diffusione degli investimenti sul territorio, la performance dei procedimenti autorizzativi, l'evoluzione dei costi delle tecnologie e informazioni aggiornate sull'evoluzione del quadro energetico ed emissivo. Il portale, in continuo aggiornamento, è dunque supporto al decisore politico per valutare gli effetti delle misure e anche base di dati necessari alle rendicontazioni periodiche condotte dalle istituzioni comunitarie.

La Piattaforma Aree Idonee (PAI) è uno strumento progettato per supportare le Regioni e le Province autonome nella gestione e pianificazione delle aree destinate all'installazione di impianti di energie rinnovabili.

Attraverso la condivisione di dati e informazioni in possesso di diversi attori sarà possibile per le Regioni e le Province autonome ottenere ulteriori elementi per identificare le aree idonee all'installazione di impianti a fonte rinnovabile. L'utilizzo di mappe interattive permette di ottenere informazioni dettagliate sulle aree di interesse individuando gli impianti a fonti rinnovabili, la caratterizzazione del territorio e dati geoclimatici.

8. FONDO PER LA CRESCITA STEP - Programma Nazionale di Ricerca, Innovazione e Competitività - PN RIC 2021-2027 - 400 milioni di euro a sostegno delle tecnologie emergenti

Con [decreto del 25 ottobre 2024](#), il Ministero delle imprese e del made in Italy disciplina l'intervento del **Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27** a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate, coerenti con i settori tecnologici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2024/795, che istituisce una **piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa** (Strategic Technologies for Europe Platform - STEP).

Con il decreto ministeriale 25 ottobre 2024 sono state rese disponibili risorse pari a **400 milioni di euro**, di cui:

- 320 milioni di euro a valere sull'**Azione 1.1.4.** del **Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027** e

- 80 milioni di euro a valere sull'azione **1.6.1** del medesimo Programma (art. 2).

Una quota pari al 60 per cento delle risorse a valere sull'Azione 1.1.4 è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione **con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni**, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane e i Centri di ricerca.

Gli Organismi di ricerca, le imprese agricole e le imprese di servizi all'industria possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti (art. 3)

I **progetti ammissibili** alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie critiche individuate dal regolamento STEP, riportati nell'articolo 4 del decreto.

Le spese ammissibili sono quelle indicate all'articolo 5 del decreto.

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'articolo 25 e dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (c.d. GBER), nelle seguenti forme in concorso tra loro:

- nella forma del **finanziamento agevolato**, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili;
- nella forma del **contributo diretto alla spesa**, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
 - 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
 - 30 per cento per le imprese di media dimensione;
 - 25 per cento per le imprese di grande dimensione (art. 6).

Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni saranno definite dal Ministero con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

9. INAIL - Pubblicato il Bando ISI 2024 - A disposizione 600 milioni di euro per finanziamenti a fondo perduto

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2024, **l'Avviso pubblico ISI 2024 per il finanziamento di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

L'INAIL mette a disposizione delle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli enti del terzo settore, **600 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

L'importo massimo erogabile è di 130.000,00 euro.

Il Bando ISI 2024 presenta diverse novità rispetto alle precedenti edizioni, in particolare riguardo alle risorse economiche, ai requisiti soggettivi, all'articolazione degli assi di finanziamento, agli interventi prevenzionali ammessi, nonché alle innovazioni procedurali per favorire la digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, **saranno pubblicate nella sezione dedicata al bando ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025.**

LINK:

[Per accedere al Bando ISI 2024 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

10. TURISMO - AL VIA BANDO DA 8 MILIONI PER PROGETTI ALTA FORMAZIONE - Richiesta di partecipazione da inviare entro il 31 gennaio 2025

Il Ministero del turismo, con un comunicato del 17 dicembre scorso, ha reso noto che è stato pubblicato l'Avviso da 8 milioni di euro per il **finanziamento di progetti di alta formazione e di eccellenza** finalizzati ad accrescere le competenze e le specializzazioni degli operatori e dei professionisti del settore, permettendo di innalzare il livello professionale e ampliare i bacini occupazionali nel comparto.

Saranno finanziati i progetti di eccellenza promossi dagli enti di formazione più qualificati attraverso la sinergia con i diversi protagonisti dell'ecosistema turistico italiano.

I percorsi formativi selezionati, quali Master di I e II livello, corsi di alta specializzazione e di alta formazione, costituiranno il primo passo verso un portafoglio di competenze di qualità.

Un'iniziativa che porrà le fondamenta del futuro Polo Nazionale Strategico del Turismo di Alta Formazione, punto di riferimento di eccellenza e innovazione per l'industria turistica a livello nazionale e internazionale.

Gli enti di formazione, anche in partenariato con Regioni Province Autonome, associazioni di categoria, enti bilaterali ed enti del terzo settore, potranno trasmettere la domanda e la documentazione richiesta, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo: fondoformazione.mitur@pec.aci.it

a partire dalle ore 12:00 del giorno 17 dicembre 2024 ed entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2025.

Possono presentare domanda:

- gli Enti di formazione;
- le Regioni e le Province autonome, le Associazioni di categoria, gli Enti bilaterali, gli Enti del Terzo Settore (ETS), esclusivamente in qualità di Soggetti Partner.

Per "**Enti di formazione**" si intendono le Università, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) nonché gli istituti o enti di formazione, la cui offerta formativa risulti accreditata presso il Ministero dell'Università e della Ricerca e/o presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ovvero risultino in possesso di accreditamento riconosciuto a livello regionale.

Gli Enti di formazione, in possesso dei requisiti di ammissibilità precisati all'articolo 4 dell'Avviso, possono presentare domanda sia in forma autonoma che associata.

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a 8.000.000,00 di euro.

Il contributo complessivo erogato per ciascun percorso formativo **non potrà superare l'importo di 1.500.000,00 euro.**

"**Soggetto Attuatore**" è l'ACI, ente incaricato dal Ministero del turismo quale soggetto responsabile della procedura di finanziamento per la realizzazione dell'offerta formativa oggetto del presente Avviso, in attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 5 dicembre 2023.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero del turismo, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per prendere visione dell'Avviso pubblico, cliccare QUI.](#)

11. ALLUVIONE 2023 - Autorizzati gli incentivi per i datori di lavoro agricoli - Via libera all'esonero contributivo pari al 68%

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato del 17 dicembre scorso, ha reso noto che con decisione C (2024) 8990 "final" del 13 dicembre 2024, la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell'**esonero contributivo per i datori di lavoro del settore dell'agricoltura primaria**

nell'ambito del "*Temporary Crisis Framework*", a seguito della notifica effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in qualità di Autorità responsabile dell'attuazione della misura, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante "**Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**".

In particolare, **al fine di fornire un efficace sostegno al lavoro in agricoltura nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023**, la misura riconosce **per i periodi di contribuzione dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo pari al 68%** dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura primaria per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, operante nelle zone agricole di cui all' [Allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023, convertito dalla legge n. 100 del 2023](#).

Si tratta dei comuni dell'**Emilia-Romagna, Marche e Toscana** colpiti dagli eventi alluvionali.

Si ricorda che l'INPS, con [messaggio n. 4156 del 9 dicembre 2024](#) ha comunicato che **il termine del pagamento della contribuzione ridotta potrà essere effettuato fino al 17 marzo 2025**, senza aggravio di sanzioni civili.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero, cliccare QUI.](#)

12. FONDO INTERESSI - Dal 20 gennaio 2025 al via la presentazione delle domande

ISMEA ricorda che le organizzazioni di produttori riconosciute e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, del settore **olivicolo-oleario**, del settore **agrumicolo** e di quello **lattiero caseario** del comparto del **latte ovino e caprino** possono presentare domanda di rimborso per gli interessi dovuti e corrisposti, per l'anno 2023, sui prestiti bancari contratti a medio e lungo termine.

In attuazione dell'articolo 1, comma 4 bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 ottobre 2024, n.552061, sono state definite le modalità di concessione dei contributi per la copertura dei costi, sostenuti dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario, comparto ovi-caprino, per gli interessi sui prestiti bancari contratti a medio e lungo termine, per l'anno 2023.

Il Fondo Interessi è finalizzato a coprire **fino al 100% l'onere per interessi sostenuti per il 2023**

La compilazione e la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuate a partire **dalle ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2025, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2025.**

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'ISMEA e per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero dell'agricoltura, cliccare QUI.](#)

13. SIISL - Dettate le misure operative per la gestione della piattaforma - Dal 18 dicembre la piattaforma è aperta a tutti i cittadini e alle imprese

Continua l'evoluzione del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), la piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestita dall'INPS, per l'incrocio di domanda e offerta di formazione e lavoro.

A partire dal 18 dicembre 2024, il SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) sarà pienamente operativo con funzionalità ampliate.

I cittadini potranno caricare il proprio curriculum vitae e consultare le offerte di lavoro e formazione presenti sulla piattaforma e le imprese avranno la possibilità di pubblicare annunci e cercare personale qualificato.

Ricordiamo che, con il [decreto 8 agosto 2023](#) ha preso il via il nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) previsto dall'articolo 5, comma 3, della L. n. 85/2023, di conversione del D.L. n. 48/2023 (c.d. "Decreto Lavoro") e realizzato dall'INPS, che ospita le piattaforme digitali dedicate ai beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per consentire l'attivazione al lavoro attraverso percorsi formativi, a partire dal 1° settembre 2023.

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data 22 novembre 2024, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Pubblicità legale", il [decreto n. 174 del 21 novembre 2024](#), con il quale ha definito:

- le modalità di iscrizione da parte dei cittadini che cercano lavoro, anche su base volontaria,
- le modalità di pubblicazione e sorveglianza dell'offerta di lavoro e
- l'impiego dell'intelligenza artificiale per calcolare gli indici di affinità.

In attuazione degli articoli 25 e 26 della L. n. 95 del 2024, di conversione del D.L. n. 60 del 2024 (c.d. "Decreto coesione"), recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", il citato decreto ha fissato al 24 novembre 2024 la data da cui la domanda di [NASpI](#) e [DIS-COLL](#) (una volta accolta e in pagamento) ha portato all'iscrizione d'ufficio alla piattaforma SIISL, con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell'indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.

L'INPS, con il [messaggio n. 4011 del 28 novembre 2024](#), illustra le modalità di iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL e i relativi adempimenti a carico dei soggetti iscritti.

A fare data dal 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è iscritto d'ufficio, per il tramite dell'INPS, sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione.

Lo stesso decreto n. 174/2024 indica, inoltre, le modalità e le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su SIISL le proprie ricerche di personale, come le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema, nonché i limiti e le garanzie nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa GDPR. Chi ha perso il lavoro avrà così maggiori opportunità di trovare un'occupazione in linea con il proprio percorso di studi e la precedente esperienza professionale oppure di formarsi per aumentare la propria attrattività, mentre le imprese potranno acquisire personale qualificato.

Dal 18 dicembre 2024 poi, la piattaforma sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un'attività lavorativa o formativa.

Da febbraio 2025 al portale potranno accedere i centri per l'impiego per supportare la compilazione dei Cv e dei Patti di attivazione digitale.

Sempre nel 2025 l'accesso sarà esteso ai collaboratori percettori dell'indennità ISCRO e sarà disponibile la ricerca geolocalizzata delle offerte di lavoro.

Potranno iscriversi i cittadini che cercano occupazione, e lo stesso potranno fare le imprese per pubblicare gli annunci. Sarà un algoritmo a permettere di incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. Chiunque voglia cercare lavoro o immagina di cambiare il proprio se ce l'ha, potrà accedere al sistema con la propria identità digitale e guardare alle offerte disponibili.

L'accesso alla piattaforma andrà effettuato con le proprie credenziali: SPID, oppure CIE (Carta d'identità elettronica).

A quel punto si potrà **caricare il proprio curriculum**, in modo che la piattaforma possa sapere quali sono le esperienze lavorative o di studio passate e usarle per 'calibrare' la ricerca di lavoro.

Oltre al curriculum si potranno anche indicare i **propri campi di interesse**, per orientare l'algoritmo verso certi settori. Dopodiché, verranno presentate le offerte di lavoro che sembrano più in linea con il profilo della persona.

Il principale obiettivo di SIISL è **facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro**, utilizzando l'intelligenza artificiale per abbinare i curriculum dei candidati alle posizioni aperte dalle aziende.

Sempre sulla piattaforma ci si potrà candidare, anche **richiedendo un colloquio alle imprese in questione.**

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 21 novembre 2024, n. 174, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'INPS, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma, cliccare QUI.](#)

14. IVASS - CONTRIBUTO DI VIGILANZA 2025 - Fissata al 4,5% l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, **per l'esercizio 2025 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,50% dei predetti premi.**

Lo ha stabilito l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni con il provvedimento n. 153 del 6 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 153/2024, cliccare QUI.](#)

15. TASSI BCE - Dall'INPS adeguamento dei tassi di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili

L'INPS, con la **circolare n. 103 del 17 dicembre 2024**, interviene sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili, dopo la [decisione della Banca Centrale europea del 12 dicembre scorso](#), che ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

A decorrere dal 18 dicembre 2024, il tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, è pari al 3,15%.

Tale variazione incide sulla determinazione dell'interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

I nuovi tassi applicabili dal 18 dicembre 2024, sono:

- **9,15% per le rateazioni dei debiti contributivi;**
- **8,65% per la misura delle sanzioni civili.**

Interesse di dilazione e differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili è stabilito al 9,15% annuo, in conformità all'articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Tale percentuale si applica per i piani di ammortamento relativi alle domande di rateazione presentate a partire dal 18 dicembre 2024.

In caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il tasso del 9,15% si applicherà alla contribuzione relativa al mese di dicembre 2024.

Sanzioni civili

Ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il datore di lavoro che omette di versare i contributi o i premi ovvero li paga in ritardo, è soggetto a una sanzione civile. Detta sanzione è calcolata annualmente e corrisponde al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti.

Attualmente la sanzione civile è fissata all'8,65% in ragione d'anno.

In caso di evasione contributiva, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non versati entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Con la delibera n. 1 dell'8 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto previdenziale ha introdotto sanzioni ridotte per le procedure concorsuali, calcolate in base al Tasso Unico di Riferimento (TUR).

A seguito alla recente decisione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale vigente dal 1° gennaio 2024, fissato al 2,5% annuo. Pertanto, a partire dal 18 dicembre 2024, le sanzioni saranno ridotte sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,15%.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 103/2024, cliccare QUI.](#)

16. TASSI BCE - Dall'INAIL adeguamento del tasso di interesse di rateazione dei debiti e della misura delle sanzioni civili

L'INAIL, a seguito della nuova decisione della Banca centrale europea (BCE) del 12 dicembre scorso, con **Circolare n. 45 del 17 dicembre 2024**, ha comunicato la nuova misura dei tassi di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi nonché alla misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 18 dicembre 2024.

In linea con quanto già previsto dall'INPS (con la [circolare n. 103 del 17 dicembre 2024](#)), anche l'INAIL ha dato atto della riduzione, operata dalla Banca Centrale Europea, al 3,15% del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP).

Per effetto di tale decisione, **a decorrere dal 18 dicembre 2024**, variano:

- **il tasso di interesse per e rateazioni dei debiti per premi assicurativi e quello;**
- **per la determinazione della misura delle sanzioni civili.**

Pertanto, l'INAIL comunica i nuovi tassi da applicare a seguito di tale modifica.

Rateizzazione dei debiti per premi assicurativi e accessori

Dal 18 dicembre 2024, il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori prevede l'applicazione di un tasso di interesse minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento pari a quello applicabile alle principali operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema, vigente al momento della presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti.

Pertanto, i piani di ammortamento che riguardano le istanze di rateizzazione presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse del 9,15%.

Viene precisato che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Le sanzioni civili

L'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che il datore di lavoro, in caso di mancato versamento dei **contributi** o **premi** risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie, sia tenuto:

- al pagamento di una **sanzione civile**, pari al tasso ORP maggiorato di 5,5 punti percentuali, corrispondente all'8,65% dal 18 dicembre 2024;
- al pagamento di una sanzione civile pari al solo tasso di interesse ORP (3.15%) qualora i contributi siano versati spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Invece, in caso di **evasione** rilevata da denunce o **registrazioni omesse o non veritiere** (articolo 116, comma 8, lettera b), il datore di lavoro che segnala spontaneamente la situazione debitoria entro 12 mesi e paga i contributi in unica soluzione entro 30 giorni è soggetto a una sanzione pari al tasso ORP maggiorato di 5,5 punti (8,65%), mentre per i pagamenti effettuati entro 90 giorni la sanzione sale al tasso ORP maggiorato di 7,5 punti (10,65%).

La sanzione civile non può superare il 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro i termini previsti dalla legge.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

In caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, purché siano pagati contributi e spese.

Nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nelle ipotesi di evasione, invece, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti percentuali.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal 18 dicembre 2024, ai fini della riduzione delle sanzioni in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 3,15%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 5,15%.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INAIL n. 45/2024, cliccare QUI.](#)

17. ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - Definite le regole di accesso al regime - Disponibile il nuovo modello di adesione

Con **provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2024, Prot. n. 450193/2024**, è stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il nuovo "**Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo**" da utilizzare per la richiesta di adesione al regime a far data dalla pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Detto modello è stato previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del 6 dicembre 2024, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 128/2015.

Detta normativa dispone che i contribuenti che desiderano aderire a tale regime devono presentare la loro richiesta elettronicamente, utilizzando il modello disponibile sul portale web dell'Agenzia delle Entrate.

Lo stesso modello deve essere impiegato anche da chi desidera esprimere la decisione di non proseguire nel regime, optando contro il rinnovo automatico.

Il nuovo modello sostituisce, **a far data dal 17 dicembre 2024**, quello approvato con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate n. 54237 e n. 54749 del 14 aprile 2016 e successivamente modificato con atto del 4 maggio 2022, Prot. n. 153271.

I **soggetti che devono presentare il modello** sono quelli con un fatturato o ricavi non inferiori:

- **a 750 milioni di euro a partire dal 2024**,
- a 500 milioni di euro a partire dal 2026,
- a 100 milioni di euro a partire dal 2028 (gli stessi criteri si applicano anche alle filiali italiane di entità non residenti).

L'ambito soggettivo è stato ampliato comprendendo quelli che entrano nella cooperative compliance a seguito di estensione del regime alle società partecipanti al gruppo Iva e le imprese estere che accedono alla cooperazione e collaborazione rafforzata.

Il "Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo" deve essere compilato dal contribuente interessato e inviato esclusivamente in modo elettronico all'ufficio "Adempimento collaborativo" della

direzione centrale Grandi contribuenti e Internazionale, utilizzando l'indirizzo di **posta elettronica certificata** dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it.

I non residenti che non dispongono di PEC possono, invece, trasmettere la loro domanda all'indirizzo di **posta elettronica ordinaria** dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 450193/2024, cliccare QUI.](#)

18. RENTRI 2025 - Tre webinar per prepararsi ai nuovi adempimenti ambientali

Le Camere di Commercio di Bergamo, Brescia, Como–Lecco, Mantova-Pavia-Cremona, Sondrio e Varese, con il coordinamento di Unioncamere Lombardia, **organizzano un'iniziativa formativa per supportare le imprese lombarde nell'affrontare le sfide normative e operative legate al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).**

A partire da febbraio 2025, il RENTRI introdurrà nuovi obblighi e procedure per la gestione dei rifiuti, con importanti implicazioni per aziende, enti e professionisti del settore.

Per agevolare una corretta transizione verso questi cambiamenti, **vengono proposti i seguenti tre webinar formativi gratuiti**, progettati per fornire strumenti pratici e un quadro normativo dettagliato:

- **9 gennaio 2025, ore 9:30**
[RENTRI: la nuova tracciabilità dei rifiuti aziendali](#)
- **13 gennaio 2025, ore 9:30**
[RENTRI: la nuova gestione di FIR e registri di carico e scarico per i Produttori](#)
- **7 febbraio 2025, ore 9:30**
[RENTRI: la nuova gestione di FIR e registri di carico e scarico per i Gestori](#)

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online su piattaforma Zoom.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per procedere all'iscrizione online, cliccare QUI.](#)

19. PARliamo - La Newsletter per i dipendenti pubblici - Online il numero 25 di dicembre 2024

Publicati il podcast e il numero 25 di DICEMBRE 2024 della nuova serie di PARliamo, la newsletter realizzata dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con FormezPA e indirizzata ai dipendenti pubblici.

PNRR, formazione, contrattazione collettiva e semplificazioni.

Sono questi i temi al centro del nuovo numero di PARliamo.

L'edizione di dicembre si apre con gli **auguri del Ministro per la Pubblica Amministrazione**, Paolo Zangrillo, ai dipendenti pubblici, un'occasione per riflettere sul ruolo fondamentale delle persone all'interno della PA e per ricordare come "essere parte di questa macchina così complessa e articolata è, al contempo, fonte di soddisfazione grande responsabilità. Il nostro impegno quotidiano ha infatti un impatto concreto sulla vita delle persone".

Spazio anche al PNRR, nell'ambito del quale il Dipartimento della funzione pubblica ha centrato un nuovo traguardo, con la pubblicazione del primo report semestrale previsto dalla milestone M1C1-59 bis, finalizzata al monitoraggio della riforma della PA e volta all'implementazione di un modello di gestione strategica delle risorse umane.

Tra i temi di questo numero anche la contrattazione collettiva delle funzioni centrali, per le quali è stata firmata la preintesa per il rinnovo contrattuale 2022-2024 dopo appena 4 mesi di negoziati effettivi: tra le novità, la "flessibilità" tra aumenti, la settimana corta, l'age management e lo smart working.

In questa edizione anche:

- l'istituzione del nuovo polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) a Bari,
- il nuovo corso *Green Public Procurement* sul Syllabus,
- il via libera definitivo allo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

A tale proposito, ricordiamo che il decreto è stato nel frattempo pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 ([Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190](#), recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118").

LINK:

[Per consultare il testo della newsletter n. 25/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per la versione podcast della newsletter n. 25/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere all'archivio delle newsletter, cliccare QUI.](#)

20. STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO - Chiarimenti sulle novità in materia di aggiornamento catastale

Dal 1° gennaio e fino al 15 giugno 2025 gli intestatari catastali di unità immobiliari destinate a strutture ricettive all'aperto all'interno delle quali sono ubicate **case mobili, roulotte, camper, caravan, eccetera**, anche in aree non attrezzate sono tenuti a presentare le necessarie **dichiarazioni di aggiornamento del Catasto terreni e fabbricati**, per adeguare gli atti catastali alle nuove norme contenute nell'articolo 7-*quinquies* del [D.L. n. 113/2024, convertito dalla L. n. 143/2024](#).

Lo ricorda l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 67/E del 20 dicembre 2024](#), con la quale vengono illustrate le disposizioni legislative introdotte, i conseguenti obblighi dichiarativi in capo ai titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate nonché le modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.

Sono strutture ricettive all'aperto:

- a) i villaggi turistici,
- b) i campeggi,
- c) i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche,
- d) i parchi di vacanza.

L'irrelevanza delle case mobili prevista dal richiamato comma 1 riguarda la rappresentazione nella mappa catastale, la rappresentazione nella planimetria catastale e l'inclusione nella stima della rendita catastale dell'unità immobiliare destinata a struttura ricettiva all'aperto in cui sono collocate.

A questo proposito, la risoluzione precisa che la nuova disposizione legislativa ha espresso carattere innovativo della disciplina catastale e non assume valenza di interpretazione autentica. Pertanto, resta ferma la rilevanza ai fini della rappresentazione e del censimento catastale di dette case mobili per il periodo precedente al 1° gennaio 2025.

L'aggiornamento catastale delle strutture ricettive all'aperto già censite deve essere effettuato mediante la presentazione di appositi atti di **aggiornamento geometrico PreGeo** ([Pretrattamento Geometrico](#)) e **dichiarazioni di variazione DoCFa** ([Documento Catasto Fabbricati](#)).

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 67/E/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

21. CORTE COSTITUZIONALE - Anche le Regioni possono rilasciare nuove autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente (NCC) ma con obbligo della gara pubblica

Le **Regioni** possono assumere la competenza per il **rilascio di autorizzazioni** al servizio di **noleggio con conducente** (NCC).

Tuttavia, è obbligatorio rispettare l'obbligo di procedere mediante **gare pubbliche**, come richiesto dalla normativa statale per garantire la tutela della concorrenza.

Con la [sentenza n. 206 del 19 dicembre del 2024](#), la **Corte costituzionale** si è pronunciata su una **legge della Regione Calabria** (n. 16/2023), dichiarando **legittima la redistribuzione della competenza regionale** in materia di noleggio con conducente (NCC), ma **illegittimo il rilascio diretto delle autorizzazioni senza pubblico concorso**.

Per la Consulta, la competenza sulla materia del rilascio delle autorizzazioni per il servizio NCC può essere legittimamente assunta anche dalle Regioni, con superamento del sistema del 1992 che attribuiva esclusivamente ai Comuni la facoltà di indire concorsi pubblici per il rilascio delle autorizzazioni.

È pur vero – si legge nella sentenza - che la determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio, nonché dei requisiti e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, è demandata ai comuni dall'art. 5 della legge n. 21 del 1992.

Va però, innanzitutto, precisato che, dopo la riforma costituzionale del Titolo V del 2001, **il trasporto pubblico locale costituisce una materia di competenza regionale residuale** e quindi si deve ritenere che la rigida previsione contenuta nella risalente disciplina introdotta nel 1992 risulti cedevole rispetto a successive leggi regionali che definiscano un assetto più articolato e attuale, in funzione della tutela di un livello di interessi che riguarda importanti potenzialità di sviluppo dell'intero territorio regionale.

Questa nuova configurazione è giustificata dal **principio di sussidiarietà**, che consente alle Regioni di adottare misure adeguate per rispondere alle specifiche esigenze del territorio, soprattutto in settori come il trasporto pubblico locale.

Nella decisione, la Corte ha tuttavia **ribadito l'importanza di rispettare l'obbligo di procedere attraverso gare pubbliche**, come richiesto dalla normativa nazionale.

Tale obbligo rappresenta un cardine della disciplina statale, in quanto garantisce la **tutela della concorrenza**, un principio di rango superiore che limita le iniziative legislative regionali.

L'art. 1, comma 2, della legge n. 21 del 1992 precisa che sono autoservizi pubblici non di linea sia quelli di taxi che quelli di NCC; questi ultimi, tuttavia, assumono caratteri *sui generis*, in quanto, essendo privi di quegli specifici obblighi di servizio che invece sono previsti per i primi, tendono, in realtà, a qualificarsi piuttosto come servizi privati offerti al pubblico, seppure con rilevanza pubblicistica.

Non sono, infatti, previsti obblighi tariffari, essendo il corrispettivo liberamente concordato, né di prestazione, potendo la richiesta di trasporto essere rifiutata (art. 13, comma 3, della legge n. 21 del 1992).

Dal punto di vista del regime dell'accesso a tale attività, quella di NCC è però, al pari di quella di taxi, «*soggetta ad un regime autorizzatorio limitato, caratterizzato da una programmazione dei veicoli circolanti, attraverso il contingentamento delle licenze rilasciabili e la previsione di un concorso pubblico comunale per l'individuazione dei soggetti che possono acquisire le licenze disponibili*» (sentenza n. 112 del 2022).

In questa prospettiva, l'attività di NCC di cui alla legge n. 21 del 1992 «*non è [...] liberalizzata*» (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 11 luglio 2022, n. 5756; nello stesso senso, *ex plurimis*, Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 31 agosto 2021, n. 6124, e 1° marzo 2021, n. 1703), essendo stata sottratta dal campo di applicazione dei diversi provvedimenti diretti alla liberalizzazione della prestazione dei servizi che si sono succeduti nel tempo, ed è **normativamente contingentata**, a differenza di quanto avvenuto in un altro settore analogo, quello del noleggio di autobus con conducente, dove sin dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), il contingentamento non è previsto.

Il **numero limitato delle autorizzazioni a effettuare l'attività di NCC presuppone**, quindi, che il loro rilascio da parte dei comuni avvenga, come stabilito dall'art. 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992, «*attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo [...]*».

Nel caso della Regione Calabria, la legge n. 16 del 2023 attribuiva alla Regione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni NCC e prevedeva la possibilità di assegnarle direttamente. Come già anticipato, mentre l'attribuzione delle competenze alla Regione è stata considerata legittima, la previsione di un rilascio diretto è stata dichiarata incostituzionale, poiché in contrasto con i principi di concorrenza sanciti dalla normativa statale.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 206/2024, cliccare QUI.](#)

22. RAPPRESENTANTE FISCALE - Individuati i criteri d'accesso - Fissate le regole sulla garanzia

Con il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024, sono individuati i requisiti per esercitare le funzioni di rappresentante fiscale e stabilite le forme e la durata della garanzia che deve essere prestata dai rappresentanti fiscali.

Il decreto in sintesi individua l'oggetto e le caratteristiche della garanzia che deve rilasciare il rappresentante fiscale per esercitare le funzioni, il cui valore è determinato in base al numero dei soggetti rappresentati.

Le modalità operative sulle regole di accesso, la garanzia e il regime transitorio saranno definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione.

Il decreto attua le disposizioni del D.Lgs. n. 13/2024 che ha previsto per tale ruolo specifici requisiti oggettivi e adeguate garanzie da prestare sotto forma di cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.

Lo stesso decreto ha introdotto un ulteriore periodo all'articolo 17, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 in cui viene precisato *"con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati"*.

L'articolo 1, comma 1, del nuovo decreto definisce i **criteri di accesso** al ruolo di rappresentante fiscale e prevede che tale ruolo possa essere assunto da soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto MEF n. 164 del 1999 e che prestino **idonea garanzia**.

I requisiti soggettivi - indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 164/1999 - devono essere attestati dal rappresentante fiscale tramite dichiarazione da presentare alla Direzione provinciale dell'Agenzia competente in base al proprio domicilio fiscale.

Quanto alla garanzia, questa deve essere prestata sotto forma di:

- **cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; o**
- **fideiussione bancaria; o**
- **polizza fideiussoria.**

La garanzia viene rilasciata in favore del direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale.

Per quanto riguarda la durata, la garanzia deve essere prestata **per un periodo minimo di 48 mesi** a partire dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale.

Il ruolo di rappresentante fiscale si intende assunto a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità operative.

I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento, già operano come rappresentanti fiscali entro 60 giorni dovranno attestare il possesso dei requisiti soggettivi e devono prestare un'idonea

garanzia con le modalità indicate nel decreto, pena l'avvio della procedura per la cessazione d'ufficio delle partite Iva nei confronti dei soggetti rappresentati.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 9 dicembre 2024, cliccare QUI.](#)

23. PRESTAZIONI OCCASIONALI - Rilasciato il nuovo portale del Libretto Famiglia

L'INPS, con **Messaggio n. 4360 del 19 dicembre 2024**, comunica di aver implementato i servizi legati alle prestazioni di lavoro occasionali con un **nuovo portale dedicato al Libretto Famiglia**, che consente all'utilizzatore di avere una visione d'insieme di tutte le attività che è possibile effettuare.

Possono fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali – secondo quanto stabilito dall'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017 - tramite il Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per remunerare le seguenti prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

- a) piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione,
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità,
- c) insegnamento privato supplementare.

Le prestazioni di lavoro occasionali devono rispettare i seguenti limiti economici annuali pari a:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro,
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro,
- c) prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Accedendo al sito dell'INPS con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS), l'utente può accedere al nuovo Portale prestazioni di lavoro occasionale e Libretto Famiglia digitando "*Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto Famiglia*".

Nello specifico, accedendo alla sezione "Libretto Famiglia" e selezionando "*Utilizzatore Libretto Famiglia*" > "*Avanti!*" l'utente può registrarsi quale utilizzatore del Libretto Famiglia se non già registrato.

Il nuovo portale è disponibile anche sull'app INPS mobile.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 4360/2024, cliccare QUI.](#)

24. CNN - ENTI FILANTROPICI DEL TERZO SETTORE - Natura giuridica, fattispecie e disciplina

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo **Studio n.28-2024/CTS** dal Titolo "**Gli Enti Filantropici del terzo settore: natura giuridica, fattispecie e disciplina**", redatto da Antonio Fici ed approvato telematicamente dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale il 28 ottobre 2024.

Lo studio evidenzia che gli enti filantropici costituiscono una particolare tipologia di enti del terzo settore. Più precisamente, "ente filantropico" è una qualifica particolare del terzo settore che gli enti in possesso dei necessari requisiti possono ottenere iscrivendosi nell'apposita sezione del RUNTS. Essendo necessariamente personificati, gli enti filantropici sono gli unici enti del terzo settore che possono iscriversi al RUNTS esclusivamente tramite un notaio.

Gli enti filantropici costituiscono una particolare tipologia di enti del terzo settore.

Più precisamente, "ente filantropico" è una qualifica particolare del terzo settore che gli enti in possesso dei necessari requisiti possono ottenere iscrivendosi nell'apposita sezione del RUNTS.

Essendo necessariamente personificati, gli enti filantropici sono gli unici enti del terzo settore che possono iscriversi al RUNTS esclusivamente tramite un notaio ai sensi dell'art. 22 del Codice.

Nello studio si esaminano i requisiti di qualificazione dell'ente filantropico, soffermandosi su quegli elementi di specialità che differenziano gli enti filantropici dagli altri enti del terzo settore, nonché sulle ricadute in termini di statuto.

Si presenta e discute, quindi, la disciplina particolare applicabile agli enti qualificatisi come filantropici.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L' "ente filantropico" come particolare qualifica del terzo settore. – 3. I requisiti di qualificazione dell' "ente filantropico". – 3.1. Forma e personalità giuridica. – 3.2. L'attività di interesse generale. – 3.2.1. Natura ed oggetto dell'attività erogativa. – 3.2.2. L'erogazione di servizi di investimento. – 3.2.3. Il carattere gratuito dell'attività erogativa. – 3.2.4. Il sostegno di persone svantaggiate. – 3.2.5. Il sostegno di attività di interesse generale. – 3.2.6. La natura degli enti destinatari del sostegno. – 3.2.7. Le attività "diverse" degli enti filantropici. – 4. La disciplina applicabile. – 5. Conclusioni.

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio n. 28-2024/CTS, cliccare QUI.](#)

25. ONLUS - Pubblicati gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio del 5X1000 ANNO 2024

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato - ai sensi dell'articolo 17-bis del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191 - **gli elenchi delle ONLUS ammesse e di quelle escluse relativi al 5 per mille per l'anno finanziario 2024.**

Le liste comprendono anche le Organizzazioni che, pur non avendo assolto, in tutto o in parte gli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo entro i termini stabiliti, hanno usufruito della "*remissione in bonis*" secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012.

Ogni ente è individuato con l'indicazione del codice fiscale, della denominazione, della Regione, dell'indirizzo, della Provincia e del Comune in cui ha la sede legale.

Le liste degli enti ammessi e di quelli esclusi appartenenti alle altre categorie destinatarie dello speciale contributo sono pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna Amministrazione competente.

Successivamente - entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni 2024 (e quindi entro maggio 2025) - l'Agenzia pubblicherà gli elenchi degli ammessi e degli esclusi di tutte le categorie, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi, e la lista completa degli ammessi al contributo con gli importi complessivi spettanti.

LINK:

[Per consultare gli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

26. "ENTRA CON SPID" - Pulsante da aggiornare entro il 5 gennaio 2025

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con un **comunicato del 17 dicembre scorso**, informa che i siti internet delle pubbliche amministrazioni e dei privati che utilizzano il Sistema Pubblico di Identità Digitale per permettere l'accesso ai propri servizi devono aggiornare al più presto il pulsante "**entra con Spid**".

Dal 5 gennaio 2025, infatti, scadrà il certificato **presente nel metadata del gestore InfoCert S.p.A.**; pertanto, per evitare disservizi ai cittadini, i fornitori devono aggiornare il componente pulsante, [presente al repository](#).

Il tasto "**Entra con Spid**" - ricorda AgID - permette agli utenti di accedere ai servizi online utilizzando lo Spid rilasciato dal proprio identity provider (IDP).

Una volta cliccato sul pulsante, infatti, si apre un menù con l'elenco dei fornitori che verificano l'identità del cittadino prima di reindirizzarlo al sito o al servizio online.

È importante, quindi, mantenere il componente sempre aggiornato con l'elenco dei gestori registrati nella federazione e che i rispettivi metadata siano sempre in linea con quanto pubblicato da AgID in qualità di gestore della federazione, per garantire sicurezza, conformità con le normative e per evitare disservizi ai cittadini.

A questo proposito, AgID ricorda che è consigliato utilizzare la [versione 1.8](#) del componente presente al repository <https://github.com/italia/spid-sp-access-button> che permette la generazione della lista degli IDP in modo dinamico, in base alle informazioni aggiornate presenti nel registro.

27. ChatGPT - Il Garante privacy chiude l'istruttoria - Sanzione di 15 milioni di euro a OpenAI

Il **Garante per la protezione dei dati personali** ha **chiuso l'istruttoria nei confronti di OpenAI** in relazione alla gestione del servizio ChatGPT, stabilendo che OpenAI dovrà realizzare una campagna informativa di sei mesi e pagare una **sanzione di 15 milioni** di euro (tenendo conto dell'atteggiamento collaborativo della società).

Il provvedimento, che accerta le violazioni a suo tempo contestate alla società californiana, arriva all'esito di un'**istruttoria avviata nel marzo del 2023** e dopo che l'EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati) ha pubblicato il parere con il quale identifica un approccio comune ad alcune delle più rilevanti questioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto della progettazione, sviluppo e distribuzione di servizi basati sull'intelligenza artificiale.

Secondo il Garante la società statunitense, che ha creato e gestisce il chatbot di intelligenza artificiale generativa, oltre a **non aver notificato all'Autorità la violazione dei dati** subito nel marzo 2023, ha trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza aver prima individuato un'adeguata base giuridica e ha violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi nei confronti degli utenti.

Per di più, OpenAI **non ha previsto meccanismi per la verifica dell'età**, con il conseguente rischio di esporre i minori di 13 anni a risposte inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza.

L'Autorità ha ordinato a OpenAI di realizzare una **campagna di comunicazione istituzionale di 6 mesi su radio, televisione, giornali e Internet**.

I contenuti, da concordare con l'Autorità, dovranno promuovere la comprensione e la consapevolezza del pubblico sul funzionamento di ChatGPT, in particolare sulla raccolta dei dati di utenti e non-utenti per l'addestramento dell'intelligenza artificiale generativa e i diritti esercitabili dagli interessati, inclusi quelli di opposizione, rettifica e cancellazione.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del provvedimento del Garante Privacy, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI STAMPIGLIATURA DELLE UOVA NEL LUOGO DI PRODUZIONE

Ai sensi del punto 2-bis dell'allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dall'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, fino al 30 novembre 2025 sono esentate dall'obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione:

- a) le uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole;
- b) le uova prodotte in allevamenti che hanno in essere un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, con uno o più centri d'imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato;
- c) le uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballo.

Lo stabilisce il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il **decreto 7 novembre 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 dl 17 dicembre 2024.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

2) L'IVASS ORDINA L'OSCURAMENTO DI 2 SITI INTERNET ABUSIVI

L'IVASS, con un comunicato stampa del 4 dicembre scorso, ha reso noto di aver ordinato la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata tramite i seguenti 2 siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi:

- www.stanelliassicurazioni.com e stanelliassicurazioni.com

- myassicura.si.

Sale a 174 il numero dei siti abusivi oggetto di ordine di cessazione da quando l'IVASS esercita il potere di oscuramento, novembre 2023.

L'IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via Internet, telefono o messaggistica veloce (ad esempio, WhatsApp), soprattutto se relative a polizze r.c. auto di durata temporanea.

In particolare, l'IVASS consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito IVASS le liste dei siti degli intermediari assicurativi regolarmente iscritti al RUI e dei siti delle imprese di assicurazione vigilate dall'IVASS.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato, cliccare QUI.](#)

3) RPO - REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI - COSTI E TARIFFE PER L'ANNO 2025 - CONFERMATI PER ORA QUELLI PREVISTI PER L'ANNO 2024

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con [avviso](#) pubblicato sul proprio sito istituzionale, rende noto che nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 26/2022 (cd. "Decreto tariffe RPO"), e della sua registrazione presso gli Organi di controllo e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di garantire la continuità operativa del servizio e del piano tariffario, sono prorogate nel 2025 le tariffe già fissate con [decreto ministeriale 28 dicembre 2023](#).

LINK:

[Per consultare il testo dell'Avviso, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulle tariffe di accesso al RPO, cliccare QUI.](#)

4) CHIPS ACT - Aperto il bando nazionale per la selezione del Centro di Competenza italiano

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un bando nazionale nell'ambito del Regolamento (UE) 1781/2023 "Chips Act" per preselezionare l'organizzazione italiana idonea a partecipare alla futura call ristretta europea Chips-2024-CCC-3, finalizzata alla designazione del Centro di Competenza italiano sui semiconduttori.

A conclusione della procedura, il Ministero invierà al soggetto vincitore una lettera di sostegno, mediante la quale quest'ultimo potrà presentare la propria proposta progettuale alla call ristretta europea, che verrà aperta in data 4 febbraio 2025 e verrà chiusa in data 4 marzo 2025, ore 17.00.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica all'indirizzo PEC dgtec.div05@pec.mimit.gov.it **entro le ore 23:00 del giorno 16 gennaio 2025**, dovranno essere comprensive di tutta la documentazione indicata all'interno del bando e recare per oggetto "BANDO COMPETENCE CENTER CHIPS".

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del Bando e del Formulario, cliccare QUI.](#)

5) ROHS II: Dal 1° gennaio 2025 modifica sulla restrizione di determinate sostanze pericolose

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024, il **decreto 17 ottobre 2024** del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, mediante modifica dell' allegato III del [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27](#), sulla **restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche** (ROHS II).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

6) ALLUVIONI 2024 - Dalla Commissione UE 351,9 milioni di euro a sostegno di Emilia-Romagna e Toscana

La Commissione Europea ha versato **392,2 milioni di euro a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE)** per aiutare **l'Italia, la Francia e l'Austria** a riprendersi dai danni causati dalle devastanti alluvioni del 2024.

In particolare, in riferimento all'Italia, sono stati versati **351,9 milioni di euro per le alluvioni in Emilia-Romagna** (maggio 2023) e **in Toscana** (ottobre e novembre 2023).

La Commissione ha **versato all'Emilia-Romagna 284,1 milioni di euro**, che si aggiungono ai 94,7 milioni di euro già erogati come anticipo all'Italia nel novembre 2023.

Il sostegno totale dell'UE alla Regione ammonta così a 378,8 milioni di euro.

La **Toscana ha ricevuto 67,8 milioni di euro** per far fronte alle conseguenze dell'alluvione che ha colpito la regione, in particolare le province di Prato, Firenze, Pisa, Pistoia e Livorno.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 16 al 21 dicembre 2024)

1) Legge 13 dicembre 2024, n. 191: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 153/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

2) Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192: Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Legge 16 dicembre 2024, n. 193: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

4) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 4 novembre 2024, n. 194: Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di consulente in proprietà industriale. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) D.P.C.M. 13 ottobre 2024: Modifica all'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, recante il riparto delle risorse per l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché degli enti parco nazionali. (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Ministero della cultura - Decreto 30 settembre 2024: Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) D.P.C.M. 30 ottobre 2024, n. 196: Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84. (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 9 dicembre 2024: Criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio di idonea garanzia. (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 13 dicembre 2024: Rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa. (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 16 al 21 dicembre 2024)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3143 della Commissione del 18 dicembre 2024 che stabilisce le circostanze, i formati e le procedure per le notifiche a norma dell'articolo 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 19 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

2) Decisione di esecuzione (UE) 2024/3150 del Consiglio del 10 dicembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 19 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)